

## BBM AGGIORNA N. 139 DEL 23 LUGLIO 2026

### MALATTIA, VISITE FISCALI E REPERIBILITÀ: COSA CAMBIA PER LAVORATORI E DATORI (QUARTA PARTE)

Nel BBM Aggiorna di oggi si continua la trattazione del tema iniziato qualche giorno fa.

#### Conseguenze della mancata reperibilità

L'assenza ingiustificata alla visita fiscale può produrre conseguenze particolarmente rilevanti. La normativa prevede infatti la perdita dell'indennità economica di malattia secondo un sistema progressivo che tiene conto della gravità della violazione e delle eventuali recidive. Accanto alle conseguenze previdenziali possono inoltre aggiungersi profili disciplinari, soprattutto quando l'assenza evidenzia comportamenti incompatibili con lo stato di malattia dichiarato.

Per il datore di lavoro la mancata reperibilità rappresenta spesso un elemento che giustifica ulteriori approfondimenti e verifiche.

#### Visita fiscale non sorveglianza continua

Un principio spesso ribadito dalla giurisprudenza è che la malattia non comporta automaticamente l'obbligo di permanenza continuativa presso il domicilio. Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce previste ma, al di fuori di tali orari, può svolgere attività compatibili con il proprio stato patologico, purché non pregiudichino o ritardino la guarigione. Proprio questo aspetto rappresenta uno dei punti più delicati nelle controversie disciplinari legate alla malattia. La legittimità dei comportamenti tenuti durante l'assenza non viene infatti valutata in astratto, ma in relazione alla patologia certificata e alla compatibilità delle attività svolte con il processo di guarigione.

#### Caso pratico

Un dipendente si assenta per lombosciatalgia acuta con prognosi di dieci giorni.

Durante il periodo di malattia viene convocato per una risonanza magnetica fissata dalla struttura sanitaria alle ore 11:00. Il lavoratore esce dall'abitazione alle 10:15 e durante la fascia di reperibilità riceve la visita del medico fiscale. In sede di convocazione presso l'INPS il dipendente esibisce la prenotazione della prestazione sanitaria e l'attestazione di presenza rilasciata dalla struttura.

L'assenza risulta giustificata e non determina alcuna sanzione, essendo direttamente collegata ad una prestazione sanitaria necessaria e documentata.

Nel BBM Aggiorna di domani verrà completato l'argomento fin qui trattato.

Lo Studio resta a completa disposizione.